



Accesso civico

Istruzioni per la presentazione delle istanze

ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013

Sommario

Premessa	2
Accesso civico semplice	2
Modalità di presentazione della richiesta	2
Conclusione del procedimento	3
Tutela del richiedente	3
Accesso civico generalizzato	4
Modalità di presentazione della richiesta	4
Soggetti controinteressati	5
Conclusione del procedimento	5
Tutela del richiedente	5
Riferimenti normativi	6



Premessa

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo. Il diritto di accesso civico è disciplinato dal D.lgs. n. 33/2013 (come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 97/2016) all'art. 5 "Accesso civico a dati e documenti" e all'art. 5 bis "Esclusioni e limiti all'accesso civico".

L'Accesso civico semplice, di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, ha ad oggetto dati, informazioni e documenti per cui vige l'obbligo di pubblicazione ed è esercitabile da chiunque. Sancisce il diritto di richiedere dati, informazioni e documenti che l'Ente abbia omissso di pubblicare nell'Area denominata "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale o che abbia pubblicato in modo incompleto.

L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni in possesso di OGS e non soggetti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, pubblici o privati, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Di seguito si espongono brevemente le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico.

Accesso civico semplice

Modalità di presentazione della richiesta

L'istanza può essere presentata da chiunque e non richiede motivazione.



L'istanza può essere presentata utilizzando il **modulo** (sia in formato PDF editabile che word) disponibile nell'Area denominata "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

- MOD. A - Modulo per la richiesta di accesso civico [pdf | doc]

Il modulo va compilato e firmato. La richiesta può essere **sottoscritta**:

- con firma digitale direttamente sul file;
- con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

L'identificazione del richiedente è condizione di ricevibilità della richiesta di accesso civico, pertanto, non potendo accettare richieste anonime o da parte di soggetti la cui identità risulta incerta, si raccomanda di identificarsi secondo le modalità individuate

L'accesso civico è previsto per richiedere documenti o dati o informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.



Il modulo va indirizzato al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** e può essere trasmesso a mezzo di:

Casella di posta elettronica ordinaria:

- accessocivico@inogs.it
- trasparenza.anticorruzione@inogs.it

Casella di posta elettronica certificata (PEC):

- ogs@pec.it

Posta ordinaria o consegna a mano:

- Borgo Grotta Gigante 42/C - 34010 - Sgonico (TS) – Italy

Fax:

- +39 040 327307

Conclusione del procedimento

Il procedimento di accesso civico semplice si conclude con la **pubblicazione** dei dati o documenti o informazioni oggetto dell'istanza nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale pubblicazione viene **comunicata al richiedente** con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

In caso di **istanza infondata** il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rigetta l'istanza inviando al richiedente un provvedimento espresso e motivato.

Tutela del richiedente

In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di ritardo o mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare **domanda di sollecito o di riesame** al titolare del potere sostitutivo (utilizzando gli indirizzi indicati in precedenza) chiedendo di intervenire per concludere il procedimento entro i termini previsti o di riesaminare l'istanza.

Il sollecito/riesame può essere presentato utilizzando l'apposito modulo (MOD. B) scaricabile al seguente link:

- MOD. B - Modulo per il sollecito [pdf | doc]

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).



Accesso civico generalizzato

Modalità di presentazione della richiesta

L'istanza può essere presentata da chiunque e non richiede motivazione.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.



L'istanza può essere presentata utilizzando il **modulo** (sia in formato PDF editabile che word) disponibile nell'Area denominata "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

- MOD. C - Modulo per la richiesta di accesso civico [pdf | doc]

L'accesso civico è previsto per richiedere documenti o dati o informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

L'identificazione del richiedente è condizione di ricevibilità della richiesta di accesso civico, pertanto, non potendo accettare richieste anonime o da parte di soggetti la cui identità risulta incerta, si raccomanda di identificarsi secondo le modalità individuate

Il modulo va compilato e firmato. La richiesta può essere **sottoscritta**:

- con firma digitale direttamente sul file;
- con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.



Il modulo va indirizzato **all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti** e può essere trasmesso a mezzo di:

Casella di posta elettronica ordinaria:

- accessocivico@inogs.it
- trasparenza.anticorruzione@inogs.it
- dell'Ufficio competente reperibile presso il sito OGS nell'area Phonebook

Casella di posta elettronica certificata (PEC):

- ogs@pec.it

Posta ordinaria o consegna a mano:

- Borgo Grotta Gigante 42/C - 34010 - Sgonico (TS) – Italy

Fax:

- +39 040 327307



Soggetti controinteressati

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione è tenuta a valutare se per ogni richiesta di accesso siano individuabili dei **soggetti controinteressati**, ai quali va data tempestiva comunicazione e copia dell'istanza di accesso civico generalizzato. In caso di soggetti controinteressati, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente.

I soggetti controinteressati sono tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, individuati o facilmente individuabili in base alla natura dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti, potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati indicati nel comma 2 dell'articolo 5-bis, ossia protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, come chiarito dalle Linee guida ANAC. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'Amministrazione (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, dipendenti, componenti di altri organismi).

Il soggetto controinteressato può presentare una eventuale e motivata **opposizione**, anche con modalità telematiche, all'istanza di accesso civico generalizzato, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della predetta richiesta. Decorso tale termine, il Responsabile del procedimento provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato e valutata la sua risposta.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire al soggetto controinteressato l'attivazione degli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di accoglimento della richiesta.

Conclusione del procedimento

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con un **provvedimento** espresso e motivato dalla data di presentazione della domanda, sia in caso di accoglimento che di rifiuto o di limitazione della richiesta di accesso. I termini di conclusione del procedimento nei vari casi sono indicati nel comma 6 del suddetto art. 5.

Tutela del richiedente

Nell'ipotesi di accesso civico generalizzato il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla legge, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento dell'istanza di accesso, possono presentare richiesta di sollecito o riesame (MOD. D) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (utilizzando gli indirizzi indicati in precedenza), il quale decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

- MOD. D - Modulo per la richiesta di accesso civico [pdf | doc]

Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Riferimenti normativi

Si riporta di seguito, integralmente, il testo di:

- art. 5 del d.lgs. 33/2013 nel quale è disciplinato l'intero procedimento susseguente all'istanza di accesso civico;
- art. 5-bis. del d.lgs. 33/2013 inerente i casi di esclusione e i limiti all'accesso civico;
- art. 24 della l. n. 241/1990 in merito ad altre ipotesi di esclusione dal diritto di accesso.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 5. Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale



si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.



L. n. 241/1990:

Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.